



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del
canone mercatale, di autorizzazione o esposizione
pubblicitaria**

Approvato con D.C.C. n. 05 del 11/02/2021
Modificato con D.C.C. n. 11 del 30/03/2023

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE



Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 – Istituzione del Canone Unico Patrimoniale

1. Ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 27-12-2019 n. 160 a decorrere dal 01 Gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 27-12-2019 n. 160 a decorrere dal 01 Gennaio 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Soggetto attivo del Canone

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Foligno.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Foligno appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Regolamento comunale generale delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.



Articolo 5 - Soggetti passivi del Canone

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a. suddivisione del territorio in zone, ai sensi dei successivi art. 13 per le occupazioni e art. 48 per le esposizioni pubblicitarie;
 - b. graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c. graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in ragione della durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

Articolo 7 – Tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe (annue e giornaliere), dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le fattispecie, è di competenza della Giunta comunale e deve essere



approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente.

Articolo 8 – Sospensione

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 9 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Sono escluse dall'applicazione del canone i balconi, le verande, i bow windows, gli archi e i cavalcavia utilizzati a sostegno o per comunicazione di edifici che si fronteggiano, gradini di accesso agli edifici, imposte e porte che si aprono sulla strada e i simili infissi di carattere stabile.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 10 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - “concessione” o “autorizzazione”, il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;



- “occupazione“ o “occupare“, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- “area pubblica“, “suolo pubblico“ o “spazio pubblico“, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 11 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.
2. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell’ambito dell’attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

Articolo 12 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese oltre a quelle di custodia dei materiali stessi.
3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
4. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento per occupazioni abusive, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile,



mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 13 - Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, il territorio del Comune di Foligno è classificato in due categorie:
 - Categoria I-Occupazioni: Zona A del PRG centro storico (come da allegato 1);
 - Categoria II-Occupazioni: Restante territorio comunale;
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per l'effettiva superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
3. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:



- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

Articolo 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 17 – Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria così come definita dal comma 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il versamento a favore del Comune dell'importo minimo previsto dal citato articolo.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma Pago PA di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo n. 82/2005.



Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale sulla base del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1, comma 831 della legge 160/2019 sono soggetti a un canone da corrispondere per ogni impianto esistente sul territorio comunale.
3. La misura del canone è definita dall'art. 1, comma 831 bis della legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma Pago PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune

Articolo 19 – Riduzioni

1. In base alla durata delle occupazioni le tariffe del canone sono ridotte nella seguente misura:
 - a) occupazioni di durata fino a 9 ore: riduzione della tariffa del 20%;
 - b) occupazioni di durata oltre 9 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
 - c) occupazioni di durata fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - d) occupazioni di durata oltre 14 giorni: riduzione della tariffa del 50%;
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. E' prevista la riduzione del 50% del canone per gli esercizi commerciali che svolgono attività di servizi titolari di concessioni di suolo pubblico permanente la cui ubicazione dell'occupazione è localizzata nella zona A del PRG (Centro storico città).



4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicata viene ridotta ad 1/3;
 - b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50%;
 - c) le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte nella misura dell'80%;
 - d) le tariffe per le occupazioni temporanee destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono ridotte nella misura dell'50%;
 - e) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%. Riguardo la riparazione e/o ripristino di edifici danneggiati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%. Detta riduzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - f) le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte dell'80%.
 - g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Allo scopo di favorire il rilancio ed il potenziamento delle attività economiche localizzate nei centri storici della città e delle frazioni, sono previste delle agevolazioni/riduzioni dal pagamento del canone del suolo pubblico effettuate dalle attività economiche nei centri storici. Con atto della Giunta comunale saranno definite le modalità specifiche per l'applicazione di dette agevolazioni/riduzioni.
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 20 – Convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o per quelle che abbiano carattere ricorrente, la riscossione della tariffa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. All'atto del rilascio della concessione, il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.



3. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, come disciplinato dall'art. 31 del presente regolamento, e non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione non abbia avuto luogo o abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione

Articolo 21 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) occupazioni effettuate con i passi carrabili;
- h) occupazioni temporanee e permanenti con tende o simili, fisse o retrattili;
- i) occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26/09/1997;
- j) occupazioni per la messa in sicurezza di edifici/strutture realizzate a garanzia della pubblica incolumità;
- k) occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa della svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- l) le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Decreto Legislativo 04 dicembre 1997, n. 460 esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



- n) le occupazioni realizzate dall'Ente Autonomo Giostra della Quintana o dai Rioni soci dell'Ente stesso per lo svolgimento di manifestazioni connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale;
- o) le occupazioni realizzate per le attività degli artisti di strada a condizione che le stesse siano realizzate con l'occupazione di una superficie massima fino a 4 metri quadrati ed in ogni caso vi sia l'osservanza delle prescrizioni disciplinate nel vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- p) le occupazioni relative alle stazioni dei punti di ricarica dei veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 22 - Richiesta di occupazione temporanea

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche con le attività oggetto del Regolamento comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, produttive e in occasione di eventi e manifestazioni, deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC, all'indirizzo suap.comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, ovvero direttamente allo Sportello Unico Integrato del Comune. Per le fattispecie diverse di cui al punto precedente, il soggetto che intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in bollo, a mezzo PEC all'indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it, o attraverso il servizio postale, o allo Sportello Unico Integrato del Comune, ovvero direttamente all'Ufficio competente per l'adozione del provvedimento di concessione del suolo pubblico e specificatamente:
 - All'Area Polizia Municipale per i cantieri privati;
 - All'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport per le manifestazioni di carattere culturale, turistico e per le manifestazioni sportive;
 - All'Area lavori pubblici per i cantieri pubblici di sua competenza;
 - All'Area Governo del Territorio per i cantieri pubblici di sua competenza, nonché per iniziative e/o manifestazioni pubbliche o private di carattere economico, commerciale o per la collocazione di impianti pubblicitari;
 - Alle altre Aree per iniziative promosse o patrocinate che interessano lo spazio pubblico di uso pubblico.



Per la concessione di spazi che interessino Piazza della Repubblica, va in ogni caso acquisito preventivamente il parere della Giunta Comunale.

2. La richiesta deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prefissata per l'occupazione.
3. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere:
 - a. nel caso il richiedente sia persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
 - b. nel caso il richiedente sia persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area, l'indicazione degli eventuali estremi delle concessioni o autorizzazioni rilasciate da altri Uffici Comunali;
 - e. la durata della occupazione;
 - f. la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera da realizzare.
5. L'Amministrazione comunale potrà richiedere, inoltre, un deposito cauzionale nella misura prevista dai regolamenti o che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Se l'occupazione riguarderà casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Articolo 23 Occupazione d'urgenza

1. Nei casi di emergenza, l'occupazione può essere effettuata purché l'interessato:
 - comunichi immediatamente al competente Ufficio Comunale, a mezzo fax o telegramma, l'avvenuta occupazione e le motivazioni della stessa;



- inoltri, entro il giorno successivo, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione.
2. Nel caso in cui l'occupazione incida sulla circolazione stradale, l'interessato, oltre ad adottare tutte le misure previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, deve trasmettere la comunicazione di cui sopra anche al Comando dei Vigili Urbani.
 3. Se, in seguito ad accertamento, non verrà riconosciuta l'urgenza, all'occupante verranno applicate tutte le sanzioni previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Articolo 24 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione

1. L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo nel quale sono indicati: i dati anagrafici completi del richiedente, la durata della occupazione, la misura, l'ubicazione, la motivazione per la quale lo spazio viene concesso nonché le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione stessa.
2. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale sotto riportate oltre a quelle di carattere tecnico da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni:
 - a) a termine, e comunque, per la durata massima di anni 19, se trattasi di occupazione permanente;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo di riparare e/o di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - e) obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - f) con l'obbligo di riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione.
3. Il rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione è subordinato alla regolarità dei versamenti, da parte del richiedente dello stesso atto di concessione e/o autorizzazione, dei tributi di spettanza comunale.

Articolo 25 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.



2. Le stesse possono essere rinnovate se la necessità sopravvenuta viene motivata.
3. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità, previste dai precedenti articoli, per il rilascio.
4. La domanda di rinnovo deve essere prodotta con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
5. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo, purché non modificativa degli elementi indicati in quella originaria, deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza.
6. Il Comune può concedere il subingresso della concessione se il titolare o l'erede dello stesso presentano motivata richiesta.
7. Il Rinnovo non è concesso qualora il richiedente non sia in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale.

Articolo 26 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico. Sono inoltre cause di revoca della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o dei regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. la mancata occupazione del suolo – per il quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione – senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea. Le motivazioni della mancata occupazione devono essere comunicate, per iscritto, all'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione;
 - e. mancato pagamento del canone unico patrimoniale;
2. Il soggetto al quale è stata revocata la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, per un importo corrispondente al periodo decorrente dalla data della non occupazione conseguente alla revoca e fino al termine della concessione o autorizzazione precedentemente rilasciata.



Articolo 27- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 28 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 29 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali

1. In caso di presenza di occupazioni prive di concessioni e/o autorizzazioni o di concessioni revocate, il Sindaco, sulla base di apposito accertamento dell'Area Polizia Municipale con relativa contestazione all'interessato, dispone la rimozione dei materiali e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, entro un termine congruo. Resta salva l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'attività nei casi e nei termini di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
3. Nel caso di occupazioni realizzate da titolari di autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche non in regola con i versamenti dei tributi di spettanza comunale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in merito alla rimozione dei materiali.



Art. 30 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, oltre che osservare tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
 - c) di ripristinare, a proprie spese, il suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, nel caso siano derivati danni dell'occupazione stessa.

CAPO IV VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 31 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.

Articolo 32 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora



l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.

TITOLO III – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 34- Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dai Criteri per la regolamentazione del commercio su aree pubbliche in attuazione dell'art. 13 della legge regionale Umbria 20 gennaio 2000 n. 6 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2003 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2011 e successive mm. e ii..

Articolo 35- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;



- c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
 4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 36 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione del canone mercatale a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del vigente Regolamento.

Articolo 37- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

2. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
3. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 la cui misura è quella definita dall'ultima deliberazione di approvazione delle tariffe TARI vigente.

Articolo 38 - Occupazioni abusive e divieti

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 12 del presente Regolamento.
2. Agli operatori economici non è consentito occupare posteggi su aree mercatali qualora non siano in regola con i versamenti dei tributi o canoni patrimoniali di spettanza comunale.

CAPO II VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE

Articolo 39 - Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.



2. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), può essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento da inviare entro il mese successivo. L'avviso di pagamento viene emesso sulla base delle presenze al mercato rilevate dal comando di Polizia Municipale.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, il versamento del canone da applicare agli operatori commerciali deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

TITOLO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 40- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Per quanto concerne la disciplina generale relativa ai mezzi pubblicitari, ai relativi impianti ed i procedimenti connessi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari, nonché il relativo regime sanzionatorio si applicano le norme del vigente Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo II del presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 41- Tipologia messaggi pubblicitari



1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 42, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 42 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 43- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 44- Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.



4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 45 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 47 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 68, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 47– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;



- c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

CAPO II CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 48- Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari

1. Ai fini della graduazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, il territorio del Comune di Foligno è classificato in due categorie:
 - Categoria I Messaggi Pubblicitari: elenco delle vie comprese nell'allegato 2;
 - Categoria II Messaggi Pubblicitari: restante territorio comunale;

Articolo 49 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la



domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 51 Canone per insegne di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico



l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 52- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla delibera di approvazione delle tariffe in relazione alle seguenti fattispecie:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
4. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 3, ed è maggiorato nella misura determinata dai moltiplicatori di cui alla delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per la pubblicità temporanea esposta nei periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre, in relazione ai rilevanti flussi turistici, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe.

Articolo 53 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a cinque metri quadrati di superficie, il canone è dovuto nella misura della tariffa standard di cui al comma 826 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160. Nel caso in cui la superficie sia superiore a cinque metri quadrati, la tariffa di cui al periodo precedente, applicata all'intera superficie, viene ridotta dell'80 per cento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.



2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Per la pubblicità visiva effettuata mediante camion vela, la tariffa a mq, per un periodo minimo di 30gg, e' pari ad un decimo della tariffa degli automezzi.
5. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 54 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 55 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;



- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 57 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



TITOLO V - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Foligno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 59 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Regolamento degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 60 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la



commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella delibera di approvazione delle tariffe.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO II CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 61 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, è graduata in relazione all'ubicazione dell'affissione nel territorio comunale secondo la classificazione di cui all'articolo 48 del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli: maggiorazione 50%;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli: maggiorazione 50%;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli maggiorazione 100%;
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio: maggiorazione del 100% della superficie disponibile.
 - e) Per le richieste di affissione nei periodi compresi tra il 01 giugno ed il 30 settembre, in relazione ai rilevanti flussi turistici, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe
5. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono cumulabili.



Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 68 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 63 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 64 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Foligno e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;



- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 65 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

TITOLO VI

RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 67- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 68- Maggiorazioni, Indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse,



parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi moratori nella misura annua del tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 66 del presente Regolamento
6. Le indennità o maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale generale delle entrate.

Articolo 69- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 15,00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai regolamenti comunali recanti disposizioni in materia di occupazioni del suolo pubblico, pubblicità ed affissioni.

Articolo 71 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.



3. Alla data di entrata in vigore del canone disciplinato dal presente regolamento, a norma del comma 847 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento e recupero della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni relative alle annualità pregresse.
4. Per la prima applicazione del canone si considereranno valide e quindi soggette al canone tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni rilasciate in precedenza.

ALLEGATO 1 – CATEGORIA I-OCCUPAZIONI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA (ZONA A PRG) PER LE OCCUPAZIONI

CORSO CAVOUR
CORSO NUOVO
LARGO DOMENICO RONCALLI
BENEDETTI
LARGO FEDERICO FREZZI
LARGO GIOSUE' CARDUCCI
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
PASSAGGIO ANNA FRANK



PASSAGGIO EUROPA
PASSEGGIATA DEI CANAPE'
PIAZZA BRANDUCCI
PIAZZA DEL GRANO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
PIAZZA DON MICHELE FALOCI
PULIGNANI
PIAZZA ERCOLE GIACOMINI
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
PIAZZA GIUSEPPE PIERMARINI
PIAZZA PIETRO UBALDI
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA SAN GIACOMO
PIAZZA SAN NICOLO'
PIAZZA VENTI SETTEMBRE
PIAZZALE ANTERO CANTARELLI
PIAZZALE PORTA ANCONA
PIAZZETTA DEL SUFFRAGIO
PIAZZETTA DELLA ROTA
PIAZZETTA DELLE VERGINI
PIAZZETTA RECLUSORIO
PIAZZETTA SANTA ANGELA DA
FOLIGNO
PIAZZETTA SAPONARA
PIAZZETTA SEMINARIO
PIAZZETTA TRE OTTOBRE
PONTE DELLA LIBERAZIONE
VIA ACQUAVITE
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO RUTILI
VIA AQUILA NERA
VIA AUGUSTO BOLLETTA
VIA AURELIO SAFFI
VIA BAGNI
VIA BALLESTRACCI
VIA BARNABO'
VIA BARTOLOMEI CASTORI
VIA BARUGI
VIA BENEDETTO BECHELLI
VIA BENEDETTO CAIROLI
VIA BORGHETTO
VIA BRUFA
VIA BRUNETTI
VIA BUTARONI
VIA CANTAGALLI



VIA CAPONI
VIA CASAVECCHIA
VIA CATALENA
VIA CATERINA SCARPELLINI
VIA CESARE AGOSTINI
VIA CIROCCHI
VIA COLOMBA ANTONIETTI
VIA CONTRASTANGA
VIA CORTELLA
VIA DEI FRANCESCHI
VIA DEI GIOTTI
VIA DEI MOLINI
VIA DEI MONASTERI
VIA DEI QUARTIERI
VIA DEI SALNITRATI
VIA DEL CAMPANILE
VIA DEL CAMPO
VIA DEL CASSERO
VIA DEL CINQUE
VIA DEL GELSOMINO
VIA DEL GIARDINO
VIA DEL GIGLIO
VIA DEL GONFALONE
VIA DEL LICEO
VIA DEL MERCATO
VIA DEL PALAZZACCIO
VIA DEL POZZO
VIA DEL QUARTIERE
VIA DEL QUATTROCENTO
VIA DEL TEATRO
VIA DELI
VIA DELLA FONDERIA
VIA DELLA MISERICORDIA
VIA DELLA QUINTANA
VIA DELLA ROSA
VIA DELLA ROTA
VIA DELLA ZECCA
VIA DELL'ANNUNZIATA
VIA DELLE CENERI
VIA DELLE CONCE
VIA DELLE CONCE BARTOCCI
VIA DELLE VERGINI
VIA DELL'ISTITUTO DENTI
VIA DELL'ORATORIO
VIA DELL'OSPEDALE
VIA DI PIAZZA DEL GRANO
VIA DI PIAZZETTA DELLE CENERI
VIA DON GUGLIELMO SPUNTARELLI



VIA ELISEI
VIA FALCONI
VIA FELICIANO SCARPELLINI
VIA FONTE DEL CAMPO
VIA FORNO FUSO
VIA FRANCESCO BENADUCCI
VIA FRANCO CIRI
VIA GENTILE
VIA GENTILE DA FOLIGNO
VIA GIORGIO GUARRELLA
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE PIERMARINI
VIA GIUSTINIANO PAGLIARINI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUGLIELMO OBERDAN
VIA ISOLABELLA
VIA LUIGI FRATINI
VIA MADONNA DEL GIGLIO
VIA MADONNA DELLE GRAZIE
VIA MAJOTTI
VIA MATTOLI
VIA MAURIZIO QUADRIO
VIA MENTANA
VIA MEZZALANCIA
VIA MORLUPO
VIA NICCOLO' ALUNNO
VIA NOBILI
VIA OSPIZIO DEGLI ANGELI
VIA PALESTRO
VIA PERTICHETTI
VIA PETRUCCI
VIA PIERANTONI
VIA PIGNATTARA
VIA PORTICO DELLE CONCE
VIA RECLUSORIO
VIA RINALDI
VIA RINFORZI
VIA RONCALLI
VIA SALARI
VIA SAN CARLO BORROMEO
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA
VIA SAN GIOVANNI DELL'ACQUA
VIA SAN SALVATORE
VIA SAN SALVATORE PICCOLO
VIA SAN VITO
VIA SANTA CATERINA



VIA SANTA LUCIA
VIA SANTA MARGHERITA
VIA SANTA MARIA INFRAPORTAS
VIA SANT'AGOSTINO
VIA SANT'ANDREA
VIA SAPONARA
VIA SCELTRI
VIA SCORTICI
VIA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI
VIA SERVOLI
VIA TOPINELLO
VIA UMBERTO PRIMO
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VIGNOLA
VIA VINELLI
VIA VITELLESCHI
VIA VITTORIO MENEGHINI
VIALE LUIGI CHIAVELLATI
VICOLO BARNABO'
VICOLO BORGNI
VICOLO DEL MERCATO
VICOLO DEL PANIFICIO
VICOLO DEL SUFFRAGIO
VICOLO DEL TREDICI
VICOLO DELLA MISERICORDIA
VICOLO DELLA ROTA
VICOLO DELLA ZECCA
VICOLO DELLE PERTICUCCE
VICOLO DELL'ORATORIO
VICOLO FOSSACECA
VICOLO ISOLABELLA
VICOLO MADONNA DELLE GRAZIE
VICOLO MONTARONE
VICOLO PERTICHETTI
VICOLO RECLUSORIO
VICOLO RINFORZI
VICOLO SAPONARA
VICOLO SENZA CAPO
VICOLO TOPINELLO



**ALLEGATO 2 – CATEGORIA I - MESSAGGI PUBBLICITARI: ELENCO DELLE VIE
COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA PER I MESSAGGI PUBBLICITARI**

CORSO CAVOUR
CORSO NUOVO
GALLERIA PIERMARINI
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
LARGO CARDUCCI
LARGO FREZZI FEDERICO
LARGO MARCHISIELLI



PIAZZA BEATA ANGELA
PIAZZA DEL GRANO
PIAZZA DEL SUFFRAGIO
PIAZZA DUOMO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA GIACOMINI ERCOLE
PIAZZA GRAMSCI
PIAZZA MATTEOTTI
PIAZZA PIERMARINI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
PIAZZA DEL RISORGIMENTO
PIAZZA SAN DOMENICO
PIAZZA SAN FRANCESCO
PIAZZA XX SETTEMBRE
PIAZZALE UNITÀ D'ITALIA
PORTA ANCONA
PORTA ROMANA
PORTA SAN FELICIANETTO
PORTA TODI
VIA MONTE ACUTO
VIA AGOSTINI
VIA ARCAMONE MASSIMO
VIA ARNO
VIA ASIAGO
VIA ASPROMONTE
VIA BALLESTRACCI
VIA BATTENTI C.
VIA BATTISTI C.
VIA BETTINI F.
VIA MONTE BIANCO
VIA BRIGATA GARIBALDI
VIA BRINDISI
VIA CADORE



VIA CAGLIARI
VIA CAIROLI BENEDETTO
VIA CALABRIA
VIA CAMPAGNOLA
VIA CAMPANIA
VIA CAMPITELLI
VIA CAMPOSENAGO
VIA LUCREZIO CARO
VIA FIUME CARSO
VIA MONTE CERVINO
VIA CHIAVELLATI
VIA DAMIANO CHIESA
VIA FRANCO CIRI
VIA MONTE CITERNA
VIA CLITUNNO
VIA COL DI LANA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA MONTE CONERO
VIA CONTRASTANGA
VIA CRUCIANI G. B.
VIA MONTE CUCCO
VIA ANTONIO DA SAN GALLO
VIA DANTE
VIA DE DOMINICIS
VIA DEI FRANCESCHI
VIA DEI MARTIRI
VIA DEI MILLE
VIA DEI PRETI
VIA DEI TRINCI
VIA DEI VOLONTARI
VIA DEL GONFALONE
VIA DELL'ANNUNZIATA
VIA DELL'ORATORIO
VIA F.LLI BANDIERA
VIA FALOCI PULIGNANI
VIA FAZI F.
VIA FERRERO GUGLIELMO
VIA FIAMENGA



VIA FIAMENGA fino a VIA ARCAMONE

VIA FILZI FABIO

VIA FITTAIOLI ITALO

VIA FIUME

VIA FLAVIO FEDERIGO

VIA FORNACI

VIA GARGANO

VIA GARIBALDI

VIA GARIGLIANO

VIA GENTILE DA FOLIGNO

VIA GIOVE MONTE

VIA GIROLAMI G.

VIA GORI PIETRO

VIA GRAMSCI P.

VIA GRAN SASSO

VIA GRAPPA MONTE

VIA INNAMORATI FRANCESCO

VIA ISOLABELLA

VIA ISTITUTO DENTI

VIA IV NOVEMBRE

VIA LAGO DI FUSARO

VIA LATTANZIO DI NICCOLÓ

VIA LAZIO

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MADONNA DELLE SCUFFIOLE

VIA MAMELI

VIA MANCINELLI

VIA MANIN DANIELE

VIA MANIN fino a VIA BRUNESCA

VIA MARCHISIELLI

VIA MARTIRI FOIBE

VIA MAZZINI

VIA MENEHINI

VIA MENTANA

VIA MODENA



VIA MONCENISIO
VIA MONTELLO
VIA MONTI MARTANI
VIA NAPOLI
VIA NERA
VIA OBERDAN
VIA OSLAVIA

VIA OSPIZIO DEGLI ANGELI

VIA OTTAVIANI
VIA PAGLIARINI
VIA PALESTRO
VIA PALOMBARO
VIA PAOLINI
VIA PASCOLI
VIA PASUBIO
VIA PETRUCCI
VIA PIAVE
VIA PIERMARINI
VIA PIRANDELLO
VIA PISACANE
VIA PO
VIA POLO M.
VIA PUGLIE
VIA QUINTANA
VIA RIDOLFI
VIA RINALDI
VIA ROMA
VIA RONCALLI
VIA ROSA MONTE
VIA ROSSELLI
VIA RUBICONE
VIA RUTILI
VIA S. CATERINA

VIA S. M. INFRAPORTAS

VIA S. MAGNO
VIA S. VITO
VIA SABOTINO
VIA SANTOCCHIA
VIA SANZIO R.



VIA SAURO N.
VIA SCARAMUCCI
VIA SCORTICI
VIA SCUOLA ARTI E MESTIERI
VIA SIBILLINI MONTI
VIA SICILIA
VIA SORATTE MONTE
VIA SPORTELLA MARINI
VIA STEFANO PONTI
VIA SUBASIO
VIA TAGLIAMENTO
VIA TANARO
VIA TERMINILLO
VIA TEVERE
VIA TOLMINO
VIA TORINO
VIA TRASIMENO
VIA TREBBIA FIUME
VIA TRENINO
VIA TREVISO
VIA UMBERTO I°
VIA VASARI
VIA VITELLI G. B.
VIA VOLTA
VIA XVI GIUGNO
VIA XX SETTEMBRE
VIA 1° MAGGIO
VIALE ANCONA
VIALE FIRENZE
VIALE MEZZETTI
VIALE UMBRIA

INDICE

<i>TITOLO I</i>	1
<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE</i>	1
Articolo 1– Disposizioni comuni	2
Articolo 2 – Istituzione del Canone Unico Patrimoniale	2



Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	2
Articolo 4 - Soggetto attivo del Canone	2
Articolo 5 - Soggetti passivi del Canone	3
Articolo 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone	3
Articolo 7 – Tariffe.....	3
Articolo 8 – Sospensione	4
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE.....	4
Articolo 9 – Disposizioni generali.....	4
Articolo 10 – Definizioni	4
Articolo 11 - Tipologie di occupazioni	5
Articolo 12 - Occupazioni abusive	5
CAPO II - CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	6
Articolo 13 - Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sull'occupazione	6
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone	6
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	6
Articolo 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	7
Articolo 17 – Occupazioni permanenti con cavi e condutture per servizi di pubblica utilità	7
Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	8
Articolo 19 – Riduzioni.....	8
Articolo 20 – Convenzione	9
Articolo 21 – Esenzioni	10
CAPO III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	11
Articolo 22 - Richiesta di occupazione temporanea.....	11
Articolo 23 Occupazione d'urgenza	12
Articolo 24 - Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione	13
Articolo 25 - Titolarità e rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	13
Articolo 26 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione	14
Articolo 27- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	15
Articolo 28 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	15
Articolo 29 - Occupazioni senza titolo - Rimozione dei materiali.....	15
Art. 30 - Obblighi del concessionario	16
CAPO IV VERSAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE.....	16
Articolo 31 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	16
Articolo 32 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	16
TITOLO III – CANONE PER MERCATI E FIERE – CANONE MERCATALE.....	17
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE	17
Articolo 33– Disposizioni generali.....	17
Articolo 34- Procedure di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.....	17
Articolo 35- Criteri per la determinazione della tariffa del canone	17
Articolo 36 - Suddivisione del territorio comunale	18
	44



Articolo 37- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	18
Articolo 38 - Occupazioni abusive e divieti	18
CAPO II VERSAMENTO DEL CANONE MERCATALE	18
Articolo 39 - Versamento del canone	18
TITOLO IV – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	19
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	19
Articolo 40- Disposizioni di carattere generale	19
Articolo 41- Tipologia messaggi pubblicitari	19
Articolo 42 - Tipologia degli impianti pubblicitari	20
Articolo 43– Autorizzazioni	20
Articolo 44- Rimozione anticipata	20
Articolo 45 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	21
Articolo 46 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	21
Articolo 47– Dichiarazione	21
CAPO II CRITERI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	22
Articolo 48- Suddivisione del territorio comunale per l'applicazione del canone sui messaggi pubblicitari	22
Articolo 49 – Presupposto del canone	22
Articolo 50- Modalità di applicazione del canone	23
Articolo 51 Canone per insegne di esercizio	23
Articolo 52- Criteri per la determinazione del canone	24
Articolo 53 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	24
Articolo 54 - Mezzi pubblicitari vari	25
Articolo 55 – Riduzioni	25
Articolo 56 - Esenzioni	26
CAPO III VERSAMENTO DEL CANONE SUI MESSAGGI PUBBLICITARI	27
Articolo 57 - Pagamento del canone	27
TITOLO V - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	28
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ...	28
Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni	28
Articolo 59 - Tipologia degli impianti delle affissioni	28
Articolo 60 - Modalità delle pubbliche affissioni	28
CAPO II CRITERI APPLICATIVI E VERSAMENTO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Articolo 61 - Canone sulle pubbliche affissioni	29
Articolo 62 – Materiale pubblicitario abusivo	30
Articolo 63 - Riduzione del canone	30
Articolo 64 - Esenzione dal canone	30
Articolo 65 - Pagamento del canone	31
TITOLO VI	31
RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	31
Articolo 66 - Accertamento e riscossione coattiva	31
Articolo 67– Rimborsi e compensazione	31
Articolo 68- Maggiorazioni, Indennità	31



Articolo 69- Attività di recupero	32
<i>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI</i>	32
Articolo 70 Norme di rinvio	32
Articolo 71 - Pubblicità ed entrata in vigore.....	32

ALLEGATO 1 – CATEGORIA I-OCUPAZIONI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA (ZONA A PRG) PER LE OCCUPAZIONI	34
--	-----------

ALLEGATO 2 – CATEGORIA I - MESSAGGI PUBBLICITARI: ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA PER I MESSAGGI PUBBLICITARI.....	39
--	-----------